



Sentenza n. 192 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 27 settembre 2023, deposito del 26 ottobre 2023
comunicati stampa del [27 settembre 2023](#) e del [26 ottobre 2023](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. [89](#) del 2023

parole chiave:

TORTURA – PROCESSO PENALE IN ASSENZA – NOTIFICAZIONI

disposizioni impugnate:

- art. 420-*bis*, commi 2 e 3, del [codice di procedura penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 24, 111, 112 e 117, primo comma, della [Costituzione](#), quest'ultimo in relazione alla [Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 420-*bis*, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza dell'imputato, anche quando ritiene altrimenti provato che l'assenza dall'udienza sia dovuta alla mancata assistenza giudiziaria o al rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell'imputato», nonché del terzo comma dello stesso articolo del codice, «nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza dell'imputato anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando ritiene provato che la mancata conoscenza della pendenza del procedimento, dipende dalla mancata assistenza giudiziaria o dal rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell'imputato». Impedendo di instaurare il processo per l'accertamento dei fatti di reato commessi in danno di Giulio Regeni, cittadino italiano trovato senza vita il 3 febbraio 2016 in Egitto, **le lacune normative denunciate nell'ordinanza di rimessione si porrebbero in contrasto con gli articoli 2, 3, 24, 111, 112 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT).**

Come evidenziato nell'ordinanza di rimessione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro ufficiali della National Security Agency egiziana, ai quali è stata ascritta l'imputazione di sequestro di persona

pluriaggravato, per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, bloccato Giulio Regeni all'interno della metropolitana del Cairo e quindi privato lo stesso della libertà personale per nove giorni, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016; ad uno di loro, inoltre, è stata ascritta l'imputazione di lesioni personali e omicidio pluriaggravati, per avere, in concorso con altri soggetti non identificati, cagionato a Giulio Regeni, a distanza di più giorni, lesioni severe e diffuse, con sevizie e crudeltà, fino a provocarne la morte. Il giudice *a quo* aggiunge che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha disposto procedersi in assenza degli imputati e li ha pertanto rinviati a giudizio dinanzi alla Corte di assise di Roma, la quale, tuttavia, ha annullato la declaratoria di assenza e il conseguente rinvio a giudizio, ordinando la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare. Quest'ultimo, all'esito negativo di ulteriori ricerche, ha disposto la sospensione del processo, secondo quanto previsto dall'art. 420-*quater*, comma 2, c.p.p. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022.

In seguito al fallimento degli ulteriori tentativi di rintracciare gli imputati per le notifiche di rito, il giudice rimettente, su eccezione del pubblico ministero, ha sollevato le attuali questioni di legittimità costituzionale. In particolare, secondo il giudice *a quo*, nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 89, secondo comma, del sopra menzionato decreto legislativo n. 150 del 2022, in base alla quale, quando, prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, è stata disposta, nell'udienza preliminare, la sospensione del processo e l'imputato non è stato ancora rintracciato, il giudice deve emettere una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, ai sensi dell'art. 420-*quater*, come modificato dal decreto legislativo in questione.

La Corte costituzionale, prima di entrare nel merito della questione, ripercorre nel dettaglio l'evoluzione della disciplina – sulla quale il rimettente chiede di incidere in via additiva – relativa al processo *in absentia*. Come sottolinea la Corte, **il decreto legislativo n. 150 del 2022, oltre a rimodellare le condizioni per la dichiarazione di assenza, e quindi il sistema delle garanzie *ex ante*, ha anche modificato il quadro delle garanzie *ex post*.** In base all'art. 420-*bis* c.p.p., per come modificato a seguito all'entrata in vigore di tale decreto, «possono individuarsi tre ipotesi di assenza non impeditiva: quella nella quale l'imputato ha ricevuto la notificazione dell'avviso di udienza a mani proprie o di apposito delegato, ovvero ha espressamente rinunciato a comparire o a far valere un legittimo impedimento; quella in cui il giudice, tenuto conto delle modalità della notificazione dell'avviso di udienza (evidentemente non avvenuta a mani proprie), degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante, ritenga comunque provata la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato; quella in cui l'imputato si è reso latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo, il che evoca l'immagine corrente del “finto inconsapevole”, cioè di colui il quale non sa perché non vuol sapere, e quindi, in un certo senso, finge di ignorare». La riforma del 2022 determina, inoltre, **la trasformazione dell'assenza impeditiva da causa di sospensione del processo a fattispecie di improcedibilità. Oltretutto, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, ove non si tratti di un reato imprescrittibile, è idonea a definire il processo in modo irreversibile.**

I giudici costituzionali, nel dichiarare le questioni fondate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura, **pongono le coordinate fondamentali della disciplina interna ed**

internazionale relativa al delitto di tortura. Come ricorda la Corte, «ai sensi dell'art. 9, comma 1, CAT, gli Stati parte si “prestano l'assistenza giudiziaria più vasta possibile” in ogni procedimento penale inerente ai reati di tortura, inclusa “la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura”». La comunicazione da parte dello Stato egiziano degli indirizzi degli indagati ai fini della notifica degli atti processuali rientra dunque, secondo la Corte, nel perimetro dell'«assistenza giudiziaria più vasta possibile» che, tuttavia, nel caso di specie, non è stata prestata. A ben vedere, a prescindere dalle ragioni che l'hanno ispirata, **«la mancata comunicazione da parte dello Stato egiziano degli indirizzi dei propri dipendenti ha impedito finora, ed è destinata a impedire *sine die*, la celebrazione di un processo viceversa imposto dalla Convenzione di New York contro la tortura, in linea con il diritto internazionale generale».** In altre parole, il Giudice delle leggi chiarisce che l'impossibilità di notificare personalmente agli imputati l'avviso di udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio, quindi di portare a loro conoscenza l'apertura del processo, comporta, «sulla base dell'attuale quadro normativo interno, la necessità di emettere nei confronti degli stessi la sentenza inappellabile di improcedibilità, che, a sua volta, non potrà mai verosimilmente assolvere alla funzione secondaria di *vocatio in iudicium*, pure ad essa istituzionalmente spettante, e che anzi è destinata a divenire, con il trascorrere del tempo, irrevocabile per tre dei quattro imputati, giacché chiamati a rispondere di un reato prescrivibile, qual è il sequestro di persona».

Partendo dal presupposto che lo statuto universale del crimine di tortura è connaturato alla radicale incidenza di tale crimine sulla dignità della persona umana, posta al centro del preambolo della Convenzione di New York, la Corte costituzionale afferma che **la denunciata lacuna normativa, precludendo l'accertamento giudiziale della commissione dei reati di tortura, offende la dignità della persona, e ne comprime il diritto fondamentale a non essere vittima di tali atti. Tale lacuna normativa, dunque, oltre a violare l'art. 117 Cost., in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura, si pone in contrasto anche con l'art. 2 Cost., in quanto, «impedendo *sine die* la celebrazione del processo per l'accertamento del reato di tortura, annulla un diritto inviolabile della persona che di tale reato è stata vittima».** Invero – prosegue la Corte – **nello statuto eccezionale del crimine in questione, il diritto all'accertamento giudiziale è il volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità.**

La lacuna censurata dal rimettente viola, inoltre, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. poiché apre irragionevolmente «uno spazio di immunità penale, quale si riscontra in un quadro normativo che impedisce di compiere quegli stessi accertamenti giudiziali che sono stati previsti in sede pattizia; accertamenti tanto più necessari in quanto lo Stato italiano, in sede di ratifica della CAT, ha optato per l'esercizio della giurisdizione penale sui reati di tortura commessi all'estero in danno dei propri cittadini».

I giudici costituzionali pongono inoltre l'accento **sulla natura fondamentale del diritto dell'imputato di presenziare al processo.** Tale diritto è garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, innanzitutto attraverso la pienezza del contraddittorio. Nel corso della motivazione, la Corte costituzionale, dopo avere fatto riferimento allo «statuto europeo dell'assenza processuale» e aver richiamato le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea che hanno precisato «*ratio* e condizioni della procedibilità in assenza, nella dialettica con il diritto dell'imputato a un nuovo processo di merito», afferma che **«il *vulnus***

costituzionale denunciato dal rimettente può e deve essere sanato mediante un riassetto delle garanzie partecipative dell'imputato, riassetto non qualitativo, né quantitativo, ma esclusivamente temporale, pur sempre all'interno del binario tracciato dalla disciplina dell'assenza».

A tale fine, la Corte individua nel comma terzo dell'art. 420-*bis* del codice di procedura penale la sede propria dell'addizione richiesta dal giudice *a quo*, in quanto tale comma disciplina, in funzione di chiusura del sistema, le ipotesi nelle quali l'assenza dell'imputato non è impeditiva, pur in difetto di prova della sua «conoscenza della pendenza del processo». Ai sensi di tale disposizione, dunque, in casi eccezionali, può procedersi nell'assenza di un imputato pur se non è provata la conoscenza da parte sua della pendenza del processo, ove sia certo che egli abbia conoscenza del procedimento. **È tra questi casi eccezionali che, secondo la Corte, «deve trovare posto l'ipotesi oggetto delle questioni in scrutinio, perpetuandosi altrimenti, insieme alla lacuna normativa, il *vulnus* che essa infligge ai richiamati parametri costituzionali».**

Sebbene l'ordinanza di remissione abbia sollecitato una pronuncia additiva non circoscritta per il titolo di reato, la Corte costituzionale provvede a delimitare la decisione di accoglimento: l'illegittimità costituzionale della denunciata lacuna normativa, e la necessità di emendarla tramite una pronuncia additiva, non concerne, infatti, ogni ipotetica fattispecie nella quale la notifica personale della *vocatio* all'imputato sia resa impossibile dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza, ma «inerisce esclusivamente alle imputazioni di tortura, rispetto alle quali soltanto l'improcedibilità, nelle riferite condizioni, si traduce nella violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura». **La fattispecie additiva costituzionalmente adeguata è quindi limitata al processo per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.** Alla delimitazione oggettiva per il titolo di reato corrisponde anche una **delimitazione soggettiva per la qualità dell'autore**, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, CAT, è soltanto l'«agente della funzione pubblica», cui viene equiparata «ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito».

L'epilogo di radicale frustrazione del processo, dovuto alla mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, non è accettabile, per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale, quando si risolve, come nel caso di specie, nella creazione di un'immunità *de facto* ostativa all'accertamento dei crimini di tortura. Nell'ipotesi in esame, «tenuto all'oscuro della vicenda processuale da un *factum principis* (la condotta non cooperativa del proprio Stato di appartenenza), l'imputato, pur a conoscenza del procedimento, deve presumersi senza sua colpa ignaro delle cadenze del processo, e ha quindi libero accesso alla reintegrazione nelle facoltà processuali che ritenga di esercitare»: per questo motivo, deve essergli garantito l'accesso incondizionato a «una nuova valutazione del merito dell'accusa». Questo risultato, che sarà compito del giudice comune attuare nella concretezza dei singoli casi, è raggiungibile per effetto della riapertura del processo, cui l'imputato ha diritto di pervenire in ragione dei presupposti stessi della sua assenza.

La Corte costituzionale, dunque, dichiara **l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-*bis*, terzo comma, c.p.p.** per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura, **nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, primo comma, della medesima Convenzione, quando, a**

causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. Rimangono invece assorbite le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost.

Camilla Storace